



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 26

SEZIONE

N° 26

REG.GENERALE

N° 2207/2020

UDIENZA DEL

10/06/2021 ore 09:30

N° 7494/21

PRONUNCIATA IL:

10/06/21

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21/06/21

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                   |                |                              |
|--------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>PARDO</b>      | <b>SANTE</b>   | <b>Presidente e Relatore</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>EGIDI</b>      | <b>GIORGIO</b> | <b>Giudice</b>               |
| <input type="checkbox"/> | <b>PONTECORVO</b> | <b>LORENZO</b> | <b>Giudice</b>               |
| <input type="checkbox"/> |                   |                |                              |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 2207/2020  
depositato il 18/02/2020

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720199085273320000 IRPEF-ADD.COM. 20  
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720199085273320000 DIR.ANNUO CCIAA  
2009

contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA  
VIA GIUSEPPE GREZAR 14 00142 ROMA

**proposto dal ricorrente:**

**rappresentato da:**

**difeso da:**  
PROIETTI TOPPI GIAN LUCA  
VIA VINCENZO TANGORRA 9 00191 ROMA RM

### Svolgimento del giudizio

La società \_\_\_\_\_ ricorre il 29.1.20 avverso l'avviso di intimazione di euro 134.567,42, notificato il 2.12.19, con il quale l'Agenzia delle entrate e riscossione avanza la richiesta di pagamento per n.26 cartelle esattoriali e n.11 avvisi di addebito relativi a tributi erariali, previdenziali, assistenziali, Camera di commercio, comunali, tasse auto e ne chiede l'annullamento, vinte le spese di lite.

La ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione per violazione del giudicato, omessa notifica delle cartelle indicate nell'intimazione, prescrizione dei crediti nelle cartelle, mancata allegazione degli atti sottesi all'avviso, assenza nell'avviso dei riferimenti dovuti a fini d'impugnazione, difetto di sottoscrizione e violazioni di legge diversi.

L'Agenzia delle entrate e riscossione, ritualmente evocata in ius, non risulta costituita in giudizio.

### Motivi della decisione

La Commissione pregiudizialmente al merito dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'Ago competente per territorio in ordine ai crediti di natura non tributaria, relativi alle sei cartelle esattoriali ed agli undici avvisi di addebito presenti nell'avviso impugnato e concernenti le pretese per totali euro 22.843,24 seo degli enti Inps, Inail e di Roma capitale.

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Per quanto al merito la Commissione ritiene prescritta la pretesa impositiva per totali euro 15.898,65 seo, relativa alle cartelle di cui ai numeri 1-2-3-4, indicate nella premessa del ricorso, per decadenza dell'azione impositiva in relazione all'assenza quinquennale di atti interruttivi tra la notifica delle medesime cartelle, come intervenuta rispettivamente nelle date del 31.1.12-6.3.13-21.3.13, e la data della notifica dell'avviso impugnato in data 2.12.19.

Altresì la Commissione ritiene, invece, non prescritta la pretesa fiscale per totali euro 29.859,67 seo, relativa alle restanti cinque cartelle di cui ai numeri 5-6-7-8-9, indicate nella premessa del ricorso, in quanto è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini; tanto, perché vi è piena prova della loro notifica nelle date del 17/3/15-16/9/15-29/7/15-3/6/15-15/9/15, giusta quanto acclarato, precisato e provato nell'allegata sentenza n.8170/18 della sezione n.35 della Commissione tributaria provinciale di Roma del 12.4.18 nel ricorso Rgr n.10670/16 tra le stesse parti e non appellata.

Sicché ogni doglianza relativa ai vizi di tali cartelle o degli atti prodromici risulta tardiva ed inammissibile.

Inoltre, la Commissione ritiene non dovuta ed illegittima la pretesa fiscale delle due cartelle n.0972018007569060600 di euro 193,29 notificata il 10.8.18 e n.097201900552014000 di euro 11.178,89 notificata il 22.3.19 per tributi erariali relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2011, in quanto prescritta in virtù del decorso del termine quinquennale di legge successivo alla presentazione della medesima dichiarazione.

L'avviso è, anche, illegittimo in parte de qua, in quanto non vi è prova, anche, che le restanti cartelle e gli avvisi di addebito, indicati nell'intimazione, siano stati notificati secondo e quanto compare nell'atto, ai fini di poter riscontrare e valutare la tempestività e la legittimità della pretesa.

L'avviso, inoltre, è illegittimo, in quanto non indica, come dovuto secondo la normativa di riferimento, l'autorità giurisdizionale presso cui ricorrere ed i termini e le modalità per la proposizione dell'impugnativa, ledendo il diritto alla difesa della ricorrente.

La Commissione, infine, valutata ogni ulteriore prova come prodotta, ritiene che l'atto impugnato sia nullo in parte de qua, in quanto non si è attenuto al giudicato dell'anzidetta sentenza n.8170/18 in ordine agli interessi come indicati nell'intimazione e negli atti a corredo.

La Commissione non ritiene condivisibili le altre motivazioni in ricorso, in ordine sia all'allegazione all'avviso delle cartelle per non sussistenza di obbligo a carico dell'Ager e per notifica precedente delle cartelle e sia al difetto di motivazione dell'avviso per la ricorrenza in esso degli elementi e dati idonei a mettere la ricorrente nelle condizioni di comprendere la pretesa fiscale nell'an e quantum debeatur e potersi difendere come ha fatto.

Assorbita ogni altra questione.

Le spese di giudizio vanno compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso e della parziale condivisione delle motivazioni.

La Commissione

P.Q.M.

- 1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'Ago territorialmente competente per i crediti di natura non tributaria portati dalle sei cartelle esattoriali e dagli undici avvisi di addebito, giusta parte motiva;
- 2) accoglie parzialmente il ricorso, giusta parte motiva;
- 3) compensa le spese di giudizio.

Roma, 10/6/21

Il Presidente estensore

